

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 178 del 21 settembre 2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE PER GLI AVENTI DIRITTO DELLA REGIONE CAMPANIA –
- Rettifica Determinazione n. 175 del 18 settembre 2018

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)” ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi

1

quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale n. **175** del **18/09/2018**, con la quale si è provveduto all'ammissione dei concorrenti al prosieguo della gara di che trattasi;

CONSIDERATO

- che, come indicato nelle premesse a detta Determinazione, l'Operatore Economico RTI EUBIOS SRL (mandataria) - OXY LIVE S.R.L. (mandante) aveva presentato offerta per i lotti 1 e 4 della gara di che trattasi;

- che, come indicato nelle premesse a detta Determinazione, *“tutti gli operatori economici di cui sopra hanno correttamente adempiuto alle prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale”*

- che, sulla base della tabella a pag. 4 di detta Determinazione, l'operatore economico RTI EUBIOS SRL (mandataria) - OXY LIVE S.R.L. (mandante) risulta ammesso, per mero errore materiale, per il solo lotto n.1;

RITENUTO

- pertanto necessario provvedere alla rettifica della Determinazione n. 175 del 18 settembre 2018, al fine di ammettere al prosieguo della gara l'operatore economico RTI EUBIOS SRL (mandataria) - OXY LIVE S.R.L. (mandante) anche per il lotto n.4;

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 18 gennaio 2018,

DETERMINA

1) di rettificare la tabella a pag. 4 della Determinazione n. 175 del 18 settembre 2018 nel modo che segue e, pertanto, di ammettere al prosieguo della gara i seguenti concorrenti per i lotti di seguito indicati:

Operatore Economico	Lotto
VITALAIRE ITALIA S.P.A.	2
RTI MAGALDI LIFE SRL (mandataria) – VIVISOL NAPOLI SRL (mandante)	6 - 7
RTI MEDICAIR SUD S.r.l. (mandataria) - LINDE MEDICALE S.R.L. (mandante)	3
RTI LINDE MEDICALE S.R.L. (mandataria) MEDICAIR SUD S.r.l. (mandante)	5
RTI EUBIOS SRL (mandataria) - OXY LIVE S.R.L. (mandante)	1- 4


3

2) di pubblicare il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione “[amministrazionetrasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni](#)”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

3) di inoltrare il presente atto ai concorrenti di cui sopra, sulla base di quanto prescritto dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. I

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Postiglione



Publicato il 21 settembre 2018